

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 247

DEL 23-06-2021

OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione tra ARPA Sicilia e Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) dell'Università degli Studi di Palermo nell'ambito del PO INTERREG V-A ITALIA MALTA: Progetto BYTHOS - Biotechnologies for human health and blue growth - Codice U-GOV 2016-PICO-0031 e Progetto CORALLO - Correct Enjoyment (and Awareness Raising) of Natura 2000 Locations Codice - C2-3.1-103

<u>Struttura Proponente:</u> T2 RICERCA & INNOVAZIONE PROPOSTA n. <u>4</u> del <u>23-06-2021</u> II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <u>Ignazio Cammalleri</u> IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA <u>Ignazio Cammalleri</u>	S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO Autorizzazione spesa del _____ ☐ Conto Economico _____ Importo _____ ☐ Conto Patrimoniale _____ Importo _____ X Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale II DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi <u>AGM</u>
--	---

In data 23-06-2021 nella sede legale dell'ARPA Palermo, Complesso Roosevelt, Addaura, Via Cristofaro Colombo snc, 90149 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 37/GAB del 04/03/2021, assistito dal segretario ARPA NT Mouta adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore della UOC SA 1

Premessa

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 31 maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, parte I^a, del 5 Luglio 2019;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DDG 561 del 31/10/2019 di Adozione del bilancio economico di previsione 2020 e del bilancio economico di previsione pluriennale Triennio 2020/2022 come integrato e sostituito dal DDG 12/2020;

VISTO il verbale 6 del 19/2/2020 del Collegio dei Revisori dei Conti con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio previsionale di cui al DDG 561/2019;

PREMESSO che il Dipartimento svolge e promuove ricerca scientifica ai fini di un progresso sostenibile, scientifico e tecnico; propone programmi di studio ma anche progetti di ricerca annuali o pluriennali, da attuare insieme e per le Amministrazioni o gli Enti pubblici interessati e, più in generale, contribuisce al progresso delle conoscenze nei vari settori scientifici inerenti alla sostenibilità e alla protezione dell'ambiente; contribuisce allo svolgimento delle attività di formazione in settori avanzati;

CONSIDERATO che il Dipartimento svolge, quindi, attività di ricerca, di valorizzazione e trasferimento tecnologico e di formazione nelle seguenti aree tematiche: ambiente, sostenibilità nelle sue tre dimensioni, metodologie e implementazioni di valutazione degli impatti ambientali e delle performance di sostenibilità di prodotti, aziende, comunità e tecnologie;

PREMESSO che ARPA Sicilia promuove la ricerca scientifica ai fini del progresso scientifico e tecnico; propone programmi e progetti di ricerca annuali o pluriennali, da attuarsi a cura delle Amministrazioni o degli Enti pubblici interessati, anche per il tramite dell'UOC Ricerca & Innovazione;

CONSIDERATO che i risultati delle suddette attività sono ritenute di interesse da parte di ARPA Sicilia in relazione agli obiettivi e alle finalità dei propri compiti istituzionali;

RAVVISATO l'interesse delle Parti ad avviare un'attività di reciproca collaborazione per la promozione di interventi, da attuare in sinergia;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla stipula di una specifica Convenzione, al fine di regolamentare le modalità di realizzazione della collaborazione tra gli Enti sottoscrittori per la promozione di interventi, da attuare in sinergia, finalizzati alla messa a punto di progetti di ricerca;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscrivere con firma digitale;

VISTO la proposta di Accordo di Collaborazione tra ARPA Sicilia e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (Stebicef) dell'Università degli Studi di Palermo nel testo che è allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, per l'avvio di un'intesa finalizzata al rafforzamento di momenti di collaborazione tecnica e scientifica delle rispettive strutture, da attuare attraverso protocolli tecnici e programmi specifici redatti e sottoscritti dalle parti su base periodica, fermi restando gli ambiti di rispettiva competenza e responsabilità;

VISTO che Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (Stebicef) è lead beneficiario nel progetto Bythos – Biotechnologies for Human Health and Blue Growth –finanziato nell'ambito del programma Interreg V-A Italia-Malta Codice - U-GOV 2016-PICO-0031;

VISTO che i soggetti sottoscrittori si trovano coinvolti come partner nello stesso progetto finanziato nell'ambito del programma Interreg V-A Italia-Malta, Corallo – Correct Enjoyment (and Awareness Raising) of Natura 2000 Locations Codice - C2-3.1-103;

CONSIDERATO che l'Accordo di Collaborazione tra ARPA Sicilia e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (Stebicef) dell'Università degli Studi di Palermo verte sui due progetti Biothos e Corallo con interessi comuni sull'arcipelago delle Eolie;

CONSIDERATO che il progetto Bythos ha realizzato un laboratorio di biotecnologie in collaborazione con il Comune di Lipari, partner del progetto Bythos, con sede a Canneto, Isola di Lipari;

VISTO che i Soggetti promotori dell'accordo si prefiggono, attraverso l'integrazione delle rispettive specifiche competenze di ricerca, la collaborazione nell'ambito della tutela dell'ambiente e la promozione dell'uso efficiente delle risorse e concordano che la fruizione del laboratorio Bythos sito nel Comune di Lipari sia una utile risorsa da impiegare per eventuali esigenze legate alle attività propedeutiche alla preparazione dei siti Corallo, sopralluoghi e eventuali rilevamenti dell'ambiente marino e terrestre;

PRESO ATTO che, a fronte della sottoscrizione dell'Accordo allegato non discendono oneri diretti a carico di ARPA Sicilia;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione dello schema di convenzione, tra ARPA Sicilia il Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (Stebicef) dell'Università degli Studi di Palermo ex art. 15 l.n. 7 agosto 1990 n. 241/1990, nel testo che è allegato al presente decreto;

DECRETA

Per i motivi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- 1) Di **APPROVARE** lo schema di convenzione tra ARPA Sicilia e il Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (Stebicef) dell'Università degli Studi di Palermo, nel testo che è allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, per l'avvio di una collaborazione finalizzata al rafforzamento di momenti di collaborazione tecnica e scientifica delle rispettive strutture, da attuare attraverso protocolli tecnici e programmi specifici, redatti e sottoscritti dalle parti su base periodica, fermi restando gli ambiti di rispettiva competenza e responsabilità.
- 2) Di **DARE ATTO** che dalla sottoscrizione dell'accordo cui al precedente punto 1) non discendono oneri economici diretti per l'Agenzia.
- 3) Di **DARE MANDATO** alla Segreteria di Direzione di ARPA Sicilia di procedere alla trasmissione del testo di accordo approvato con il presente atto alla controparte per la sottoscrizione con firma digitale.
- 4) Di **NOMINARE** responsabile del procedimento, ai sensi della l.n. 241 del 07/08/1990 e della l.r. n. 7 del 2019, per l'esecuzione delle attività di cui protocollo in oggetto il dott. Ignazio Cammalleri, dirigente responsabile della UOC Ricerca e Innovazione di ARPA Sicilia, a cui notificare il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza.

Munire il presente decreto della clausola di immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente

Il Direttore della Struttura
Dott. Ignazio Cammalleri



Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Pietro Maria Testai

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Direttore della SA 1;
DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Infantino

Il segretario verbalizzante

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA

TRA

Il dipartimento di SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE, CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF) dell'Università degli Studi di Palermo, nel seguito riferito come "STEBICEF", codice fiscale 80023730825, con sede a Palermo in Viale delle Scienze - ed.16 - 90128 Palermo, rappresentato dal Prof. Vincenzo Arizza in qualità di Responsabile scientifico del Progetto Bythos

E

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, nel seguito riferito come "ARPA SICILIA", codice fiscale 97169170822, con sede a Palermo, Complesso Roosevelt, Addaura, Via Cristofaro Colombo snc, 90149 rappresentato dal Dott. Vincenzo Infantino in qualità di Direttore Generale;

PREMESSE

- **VISTO** che i soggetti sottoscrittori si trovano coinvolti come partner nello stesso progetto finanziato nell'ambito del programma Interreg V-A Italia-Malta, Corallo – Correct Enjoyment (and Awareness Raising) of Natura 2000 Locations Codice - C2-3.1-103 Asse prioritario 3, Obiettivo specifico 3.1, con data di inizio 1° novembre 2020 e con la durata di 30 mesi;
- **VISTO** che i siti oggetto delle attività del progetto Corallo per i partner italiani del progetto (STEBICEF, ARPA e il Consorzio Corissia) sono Capo Graziano (Isola di Filicudi), Basiluzzo, entrambi isole dell'arcipelago Eolie del Comune di Lipari, e Capo Milazzo, comune di Messina.
- **VISTO** che STEBICEF è lead beneficiario nel progetto Bythos – Biotechnologies for Human Health and Blue Growth – anche finanziato nell'ambito del programma Interreg V-A Italia-Malta con scadenza 1/12/2021, che si svolge nel campo della ricerca sul riutilizzo dei residui del settore ittico come fonte di ingredienti bioattivi tramite le biotecnologie e che il progetto Bythos ha realizzato un laboratorio di biotecnologie in collaborazione con il Comune di Lipari, partner del progetto Bythos, con sede a Canneto, Isola di Lipari;
- **CONSIDERATO** che i Soggetti sottoscrittori dell'accordo concordano sulla utilità di rafforzare i momenti di collaborazione tecnica e scientifica delle rispettive strutture, fermi restando gli ambiti di rispettiva competenza e responsabilità, individuando i campi prioritari di sinergica progettazione operativa;

Art. 1

PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

OGGETTO E FINALITÀ

Gli Enti firmatari del presente Accordo, si prefiggono, attraverso l'integrazione delle rispettive specifiche competenze di ricerca, la collaborazione nell'ambito della tutela l'ambiente e la promozione dell'uso efficiente delle risorse, ed in particolare:

1. Il sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale (con particolare attenzione agli ecosistemi terrestri e marini) attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate;
2. La creazione di un piano di fruizione (output del progetto Corallo) per ciascun sito N2K identificato nel progetto Corallo in Sicilia per la fruizione corretta/responsabile del pubblico;
3. Eventi di formazione e sensibilizzazione per la disseminazione ai gruppi target del progetto Corallo;
4. La fruizione del laboratorio Bythos sito nel Comune di Lipari per eventuali esigenze legate alle attività propedeutiche alla preparazione dei siti Corallo, sopralluoghi e eventuali rilevamenti dell'ambiente marino e terrestre.

Art. 3

IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

Lo STEBICEF e l'ARPA SICILIA si impegnano a sviluppare rapporti di collaborazione nell'ambito della Ricerca di Base, Sviluppo Sperimentale, Trasferimento e Innovazione Tecnologico e Formazione.

Art. 4

RISORSE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il presente Accordo non comporta alcun impegno finanziario a carico degli Enti firmatari

Art. 5

ATTUAZIONE

L'Ente coordinatore, capofila e responsabile del presente Accordo e della sua attuazione è lo STEBICEF.

Art. 6

DURATA

La durata dell'Accordo è fissata in 3 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato di volta in volta previo accordo sottoscritto tra le Parti.

Il primo anno di validità ha carattere sperimentale e di avvio delle attività e progetti discendenti dall'Accordo medesimo.

Art. 7

USO DEI RISULTATI

Le Parti concordano di stabilire a priori per ogni progetto un opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili.

Viceversa, per studi o ricerche classificati come "riservati", le parti si impegnano a non divulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.

Le Parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività. L'eventuale registrazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le Parti; in questo

caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 8

MODALITÀ DI ATTUAZIONE E VERIFICA

Le Parti concordano che, in sede di periodica verifica ed aggiornamento, i predetti scopi potranno essere integrati con iniziative ulteriori rispetto a quelle originariamente individuate e che si rendano necessarie per l'effettivo conseguimento degli obiettivi di sviluppo nei settori di comune interesse.

Art. 9

RECESSO E ESTINZIONE

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Nel caso di recesso unilaterale dovrà comunque essere garantito il completamento delle attività ancora in corso di esecuzione.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di attività già eseguita.

Art. 10

COPERTURA ASSICURATIVA E OBBLIGHI DI SICUREZZA

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura medesima. Tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 11

PROTEZIONE DEI DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione

manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 e s. m.i.

Art. 12 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, qualora non dovesse essere definita amichevolmente tra le Parti è competente il Foro di Palermo.

Il presente accordo viene sottoscritto digitalmente a norma dell'art. 15, comma 2 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241.

Per il dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche, Chimiche E Farmaceutiche
dell'Università degli Studi di Palermo

Il Responsabile scientifico
Prof. Vincenzo Arizza

Per L'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Regione Siciliana

Il Direttore
Dott. Vincenzo Infantino

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è pubblicato all'Albo dell'ARPA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 l.n. 241 del 1990 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 a decorrere dal 25-06-2021 e fino al _____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei revisori il

Prot. N.

DECRETO NON SOGGETTO AL CONTROLLO	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
☒ Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ☐ Decreto ESECUTIVO	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data _____ Prot. n. _____ SI ATTESTA Che l'Assessorato Territorio e Ambiente, esaminato il presente decreto ☐ ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato ☐ ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato SI ATTESTA ☐ il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale